

IL MAXI-EMENDAMENTO (di Paola Garro)¹

Sommario:

1. Profili generali dell'emendamento: forma e classificazione. 2. I maxi-emendamenti. 3. La disciplina dell'emendamento nel regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (della Regione Toscana). 4. La legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), ovvero un caso di maxi-emendamento nella legislazione toscana.

1. Profili generali dell'emendamento: forma e classificazione

La dottrina parlamentare è concorde nel riconoscere al termine emendamento un duplice significato² indicando, da un lato "l'atto di avanzare proposte emendative" e, dall'altro, il "potere di emendare". Con il primo significato se ne accoglie l'accezione formale, nel senso della singola proposta di modifica; con il secondo si segue l'accezione sostanziale ossia di modifica del testo conseguente alla votazione. In via specifica, pertanto, deve intendersi per emendamento (*rectius* proposta di emendamento) ogni modifica del testo di un disegno di legge presentato ad un organo legislativo e, per potere di emendamento, il potere di modificare il testo di un disegno di legge attraverso l'approvazione di una proposta di emendamento.

Il potere di emendamento è distinto, anche sotto il profilo soggettivo, dal potere di proporre emendamenti; quest'ultimo appartiene ai singoli componenti delle assemblee legislative ed eventualmente, a seconda degli ordinamenti, anche al Governo³, e si sostanzia nella presentazione di una vera e propria proposta. Il primo, invece, spetta unicamente all'assemblea che lo esercita attraverso l'approvazione dell'atto emendato. Trattasi, dunque, di due istituti diversi benché entrambi afferenti al procedimento di modifica del testo di un disegno di legge.

La proposta di emendamento, di seguito solo emendamento, poiché finalizzata alla modifica del testo di un disegno di legge, deve presentare requisiti di carattere formale (redazione in forma scritta; sottoscrizione da parte del/dei proponente/i; rispetto dei termini temporali prescritti per la presentazione) e di carattere contenutistico (riferimento esplicito al provvedimento; reale portata modificativa anche se di minima entità; non estraneità della materia).

La classificazione degli emendamenti, riguardo ai fini sostanziali di scelta delle disposizioni, è tra *soppressivi*, volti alla eliminazione della disposizione in discussione o di una sua parte; *modificativi* o *sostitutivi*, che intervengono sul contenuto attraverso l'eliminazione di una parte del testo ed il contestuale inserimento di una parte sostitutiva;

¹ Funzionaria presso la Direzione di area 1-Assistenza legislativa, giuridica e istituzionale del Consiglio regionale della Toscana.

² G. Piccirillo, *L'emendamento nel processo di decisione parlamentare*, Padova, Cedam 2008.

³ Il potere del Governo di presentare emendamenti è espressamente previsto dai regolamenti parlamentari (art. 100, comma 2, del reg. Senato e art. 86, comma 5, del reg. Camera). Tale prerogativa è riconosciuta in capo agli organi di governo anche in ambito regionale. L'art. 130 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (della Regione Toscana) prevede che *esaurita la discussione generale di una proposta di legge e la votazione di eventuali ordini del giorno, il Consiglio passa alla trattazione dei singoli articoli e, articolo per articolo, degli eventuali emendamenti proposti dai consiglieri e dalla Giunta*. Ai sensi del successivo art. 131, comma 2, del reg., il potere di presentare emendamenti è poi specificamente riconosciuto al Presidente o ad altro componente della Giunta.

aggiuntivi, finalizzati all'inserimento di parole, proposizioni, commi o interi articoli. Ad essi si aggiunge poi il subemendamento, ossia la proposta di modifica di un emendamento già presentato, che non può più essere ulteriormente emendabile.

Quanto all'ordine delle votazioni, premesso che la votazione avviene prima sugli emendamenti e poi sull'articolo al quale si riferiscono, poiché il principio fondamentale è quello di consentire la votazione del maggior numero possibile di emendamenti, vengono votati per primi gli emendamenti che più si allontanano dal testo ovvero quelli soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; i subemendamenti sono votati prima dell'emendamento cui si riferiscono.

2. I maxi-emendamenti

In Parlamento sempre più frequente è il ricorso all'approvazione di maxi-emendamenti coperti dalla questione di fiducia. Il maxi-emendamento, forma estrema di esercizio del potere di emendamento, consiste nella presentazione, nel corso dell'esame in Assemblea di un disegno di legge, di una proposta di modifica del testo di legge da approvare che ne altera profondamente la struttura interna, intervenendo contemporaneamente su più articoli.

Tecnicamente, i maxi-emendamenti sono strutturati come emendamenti interamente sostitutivi formalmente riferiti ad un unico articolo ma di fatto estesi all'intero testo in esame.

Da un punto di vista sostanziale, si distingue tra maxi-emendamenti *conservativi*, che recano in un'unica proposta di modifica l'intero provvedimento nel testo approvato dalla Commissione, e maxi-emendamenti *innovativi* che modificano il testo spesso integralmente, introducendo anche discipline nuove, eterogenee ed estranee alla materia del disegno di legge.

La creazione di tale strumento, che rappresenta un *vulnus* alla qualità della normazione, completata dall'apposizione della questione di fiducia, consente al Governo di "blindare il voto" su un testo unitario non più emendabile⁴, e di pervenire con certezza ed in tempi brevi all'approvazione, con l'ulteriore anomalia procedurale della presentazione in deroga alla scadenza ordinaria prevista dai regolamenti parlamentari per la presentazione degli emendamenti⁵.

⁴ E. Griglio, *I maxi-emendamenti del governo in parlamento* in "Quaderni costituzionali" 1/2005. Per l'autrice, "la specifica configurazione dei maxi-emendamenti quali proposte di modifica non a carattere univoco e non a contenuto omogeneo sembra determinare una menomazione di fatto sia degli obiettivi procedurali che di quelli sostanziali sottesi ai meccanismi di votazione degli emendamenti contemplati dai regolamenti parlamentari. Tali proposte, formulate in termini di emendamenti sostitutivi e recanti un contenuto propositivo molto distante dal testo in discussione, tendono, infatti, di regola ad essere poste in votazione prima di tutti gli altri emendamenti sostitutivi o aggiuntivi, determinando così l'assorbimento o la preclusione delle proposte alternative. Il risultato è che la presentazione di un maxi-emendamento, sotto il profilo procedurale, finisce per rendere di fatto immune la proposta politica in discussione. Sotto il profilo sostanziale, viceversa, le conseguenze di questa immunità procedurale si concretizzano in un'alterazione profonda degli ordinari equilibri del procedimento, ponendo di fatto l'organo decisionale di fronte a un'opzione radicale tra l'accoglimento di una determinata regolazione e il non-intervento, vero e proprio ricatto politico contrario all'obiettivo della libertà del voto, nel duplice significato della libertà di esprimere un voto informato e della libertà di scegliere cosa porre in votazione".

⁵ Il termine ordinario per la presentazione degli emendamenti è fissato nel giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli (art. 86, comma 1, reg. Camera) ovvero ventiquattro ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono (art. 100, comma 3, reg. Senato). Si ricorda, inoltre, che la Commissione e il Governo, alla Camera possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono (art. 86, comma 5, reg. Camera) e al Senato possono presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini indicati (art. 100, comma 6, reg. Senato).

Come noto, la presentazione da parte del Governo di maxi-emendamenti completamente sostitutivi di interi disegni di legge, accompagnata dalla richiesta di espressione del voto di fiducia, si è verificata in modo massiccio in occasione delle sessioni di bilancio⁶.

Altri “significativi” e consistenti interventi del medesimo tenore si sono registrati su numerosi decreti-legge che, in sede di conversione, si sono gonfiati di articoli, spese e contenuti assai eterogenei finendo per includere tutto ciò che necessitava di approvazione urgente, con il risultato di stravolgere l’atto normativo rispetto al testo originario⁷.

In ogni caso, non si può non rilevare come il ricorso ai maxi-emendamenti incida, per le ragioni esposte, sui rapporti tra Parlamento e Governo: invero, la tecnica redazionale seguita per gli articoli e gli emendamenti, non imputabile solo alla scarsa attenzione nei confronti delle regole del *drafting* formale, è piuttosto espressione di una precisa volontà politica del Governo di ottenere l’approvazione delle proprie proposte limitando fortemente, o addirittura eliminando, la discussione parlamentare, con una lesione delle prerogative dell’organo assembleare che si ripercuote *in primis* sulle minoranza ma anche sulla stessa maggioranza che supporta il Governo.

La frequente approvazione di testi legislativi mediante ricorso alla fiducia su maxi-emendamenti non realizza, tuttavia, solo una pesante compressione del ruolo del Parlamento come legislatore ma lede le stesse prerogative del capo dello Stato che, in più di una occasione, sotto la tagliola dei tempi ristretti per la conversione dei decreti-legge, pur procedendo nella promulgazione, ha censurato tale procedura sollevando rilievi sia di metodo che di merito.

A fronte di un orientamento dottrinario decisamente critico nei confronti della legittimità costituzionale della prassi dei maxi-emendamenti⁸, si registra una posizione nettamente diversa da parte della giurisprudenza costituzionale. La Corte⁹, pur non essendosi direttamente occupata dei maxi-emendamenti, nell’esaminare la disposizione di un decreto-legge, inserita in sede di conversione a seguito dell’approvazione di un maxi-emendamento sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia in entrambe le Camere, ha respinto, tra le altre, la censura relativa alla violazione dell’art. 72 Cost., nella parte in cui prevede l’approvazione della proposta di legge articolo per articolo. Le motivazioni addotte sono da rinvenire nella circostanza che sia il procedimento di approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, di cui agli artt. 96 *bis* del regolamento Camera e 78 del regolamento Senato, che quello concernente la posizione della questione di fiducia da parte del Governo sull’approvazione e reiezione di emendamenti, di cui agli artt. 116 del regolamento Camera e 161, comma 4, del regolamento Senato, possono essere qualificati come procedimenti speciali per la cui disciplina la Costituzione rinvia ai regolamenti parlamentari. Nel caso di specie, quindi, il rispetto della procedura prevista dai regolamenti parlamentari esclude, secondo la Consulta, la violazione della disposizione costituzionale di cui all’art. 72 ove prevede l’approvazione articolo per articolo dei disegni di legge.

Per la Corte, in altre parole, l’apposizione della questione di fiducia darebbe origine ad un procedimento speciale *ex art. 72*, secondo comma, Cost., che non sarebbe tenuto a

⁶ Eloquente è quanto accaduto nella sessione di bilancio 2003, quando il Governo, dopo l’approvazione dell’articolo 1, relativo ai saldi della manovra, ha proceduto alla presentazione di ben tre maxi-emendamenti, interamente sostitutivi dei restanti articoli della legge finanziaria, ponendo su ciascuno di essi, nella parte ritenuta ammissibile dalla Presidenza della Camera, la questione di fiducia

⁷ Uno dei casi più eclatanti è stato quello del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, la cui legge di conversione è arrivata ad includere, in tutto o in parte, 5 decreti-legge pendenti.

⁸ Una disamina delle varie posizioni è compiuta da N. Lupo, *Il potere di emendamento e i maxi-emendamenti alla luce della Costituzione* in “Quaderni regionali” 2007 n. 1/2 pagg. 261-264

⁹ La sentenza è la n. 391 del 1995.

rispettare le regole fondamentali dell'approvazione dei disegni di legge articolo per articolo previste dal comma precedente del medesimo articolo.

In conclusione la Corte, pur non giudicando nel merito dei maxi-emendamenti, non ha rilevato alcun contrasto con le disposizioni costituzionali di natura procedimentale, ed anzi, con la pronuncia in esame, sembra aver "sdoganato" il metodo di tale discutibile pratica.

3. La disciplina dell'emendamento nel regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (della Regione Toscana)

Il nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale della Regione Toscana, entrato in vigore il 23 aprile 2010¹⁰, reca una disciplina assai articolata degli emendamenti e, soprattutto, una importante innovazione in tema di requisiti di ammissibilità degli emendamenti e dei subemendamenti, alla cui genesi non è sicuramente estranea la esperienza vissuta quasi al termine della VIII legislatura in occasione dell'approvazione della proposta di legge n. 316 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), divenuta legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 15 giugno 2009.

L'argomento, per la peculiarità accennata, sarà oggetto di specifica illustrazione (*infra* par. 4).

La trattazione, a questo punto, prosegue con l'analisi della disciplina regolamentare in tema di emendamenti e subemendamenti.

Ai sensi dell'art. 131 del regolamento, gli emendamenti possono essere presentati al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente la seduta al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di legge alla quale si riferiscono e sono di regola distribuiti ai consiglieri all'inizio della seduta. È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti oltre il predetto termine ed anche nel corso della seduta, prima che sia posta in discussione la proposta di legge, qualora siano sottoscritti da almeno tre consiglieri o siano presentati dal Presidente od altro componente della Giunta. Come norma di chiusura è infine previsto che il Presidente del Consiglio possa tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti in ogni momento, sino alla votazione dell'articolo cui si riferiscono.

Una disciplina peculiare ed innovativa rispetto al previgente regolamento è riservata agli emendamenti che comportano aumento di spesa o minore entrata per i quali, salvo il caso in cui siano presentati dal presidente della commissione competente per materia¹¹, il termine di presentazione è assai rigoroso, potendo essere presentati esclusivamente entro il giorno precedente la seduta al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di legge cui si riferiscono. La *ratio* di tale limitazione è da rinvenire nell'altra novità che è rappresentata dall'obbligo di attestazione in ordine alla copertura finanziaria; tale obbligo non è incardinato in una commissione *ad hoc* (come invece previsto nei regolamenti parlamentari con riferimento alla commissione bilancio), bensì "spalmato" su tutte le

¹⁰ L'art. 119 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (della Regione Toscana) fissa l'entrata in vigore del nuovo regolamento alla data della prima seduta del Consiglio della IX legislatura regionale e comunque all'undicesimo giorno dalla proclamazione degli eletti per tale legislatura. Il Consiglio regionale ha tenuto la sua prima seduta della IX legislatura in data 23 aprile 2010.

¹¹ Ai sensi dell'art. 131, comma 4, reg. interno dell'Assemblea legislativa regionale, il presidente della commissione competente per materia può presentare emendamenti che comportano aumento di spesa o minore entrata anche nel corso della seduta, prima che sia posta in discussione la proposta di legge, attestando l'avvenuta verifica in ordine alla copertura finanziaria e al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità.

commissioni referenti che devono quindi essere messe in grado di esaminare i testi per esprimere il parere. E' previsto, pertanto, che gli emendamenti in parola siano comunicati dal Presidente del Consiglio, subito dopo la loro presentazione, al presidente della commissione competente per materia affinché questa verifichi, mediante attestazione della struttura di assistenza, la presenza della copertura finanziaria e il rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità. A tal fine, la commissione può essere convocata in deroga alle procedure ordinarie e d'urgenza¹² e gli esiti della verifica possono essere espressi, anche verbalmente, nel corso della seduta. La possibilità di "abbreviare" le procedure e i tempi per la presentazione degli emendamenti che comportano aumenti di spesa o minori entrate è prevista dal comma 4 dell'articolo 131 attraverso la presentazione degli stessi direttamente ad opera del presidente della commissione competente per materia che contestualmente ne attesta l'avvenuta verifica in ordine alla copertura finanziaria e al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità. Solo in tale ipotesi, gli emendamenti possono essere presentati anche nel corso della seduta, prima che sia posta in discussione la proposta di legge.

Il regolamento prevede poi il diritto di ciascun consigliere di aggiungere la propria sottoscrizione agli emendamenti che sono stati presentati, nonché di ritirare la propria sottoscrizione dagli emendamenti che ha presentato fino al passaggio in votazione di ciascuno di essi.

Regole ben precise attengono alle procedure di ritiro delle sottoscrizioni essendo l'emendamento presentato posto in votazione solo se le sottoscrizioni non ritirate, sommate a quelle eventualmente aggiunte, sono almeno pari a tre. In caso di assenza di tutti i proponenti al momento dell'illustrazione, gli emendamenti sono dichiarati decaduti, salvo che gli stessi siano fatti propri da almeno altri tre consiglieri.

Ma la novità più significativa è senza dubbio recata dall'art. 132 che introduce, a pena di inammissibilità, un preciso obbligo di rispetto ed osservanza delle regole di *drafting* sia sostanziale che formale. La norma, infatti, prevede requisiti di ammissibilità degli emendamenti i quali devono avere un contenuto determinato, omogeneo al testo cui si riferiscono, e devono essere formulati secondo i principi di qualità normativa. L'assenza di tali requisiti ha come conseguenza la dichiarazione d'ufficio d'inammissibilità da parte del Presidente del Consiglio. Altra ipotesi di inammissibilità di emendamenti è contenuta nell'articolo 142 che, come conseguenza dell'obbligo di motivazione delle leggi toscane¹³, disciplina l'evenienza dell'emendabilità del preambolo. L'articolo *de quo* prevede che gli emendamenti al testo di una proposta di legge, quando incidono sulla motivazione, devono contenere anche la relativa proposta di modifica del preambolo e quelli che modificano soltanto il testo del preambolo sono ammessi purché sia mantenuta la coerenza tra la motivazione e il testo dell'articolato. Il Presidente del Consiglio dichiara inammissibili gli emendamenti in contrasto con le predette previsioni.

Un'altra innovazione degna di rilievo è contenuta nell'articolo 133 ai sensi del quale, quando ciò appaia opportuno per il buon andamento della discussione, anche in seguito alla presentazione di emendamenti, il Presidente del Consiglio può decidere il rinvio in commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti o dell'intero testo, con il compito di formulare una proposta coordinata entro un termine assegnato.

Il regolamento introduce una disciplina anche per i subemendamenti definendoli, all'articolo 135, quali emendamenti che modificano in parte un emendamento, e prevedendone l'ammissibilità in corso di seduta fino alla votazione dell'emendamento a cui si riferiscono, con la sottoscrizione di almeno tre consiglieri. Il regolamento prevede,

¹² Ai sensi dell'art. 32 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (della Regione Toscana), l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di quarantotto ore prima della seduta e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

¹³ Art. 9, legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

inoltre, uno specifico requisito sostanziale che consente di escludere il tentativo di presentare c.d. subemendamenti *omnibus*, ovvero recanti norme intrusive o più semplicemente non coerenti con il testo da emendare. Ai sensi dell'articolo 135, comma 4, invero, i subemendamenti sono ammissibili solo se riguardanti lo stesso oggetto dell'emendamento cui sono collegati ed inoltre non sono ammessi ulteriori subemendamenti ad altri subemendamenti. Infine, per quanto non diversamente disposto, ad essi si applicano le disposizioni riguardanti gli emendamenti. Attraverso tale rinvio generale trovano applicazione anche ai subemendamenti i requisiti di forma e di sostanza previsti a pena di inammissibilità per gli emendamenti dall'articolo 132 del regolamento interno dell'Assemblea.

Le modalità e le procedure di votazione sono dettagliatamente disciplinate dall'articolo 136 per il quale la votazione del singolo articolo è preliminarmente preceduta, nell'ordine, dalla votazione dei subemendamenti e poi dei singoli emendamenti; qualora al testo di un articolo siano stati presentati più emendamenti, l'ordine di votazione parte da quelli soppressivi, poi quelli sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi iniziando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono al testo; inoltre, l'approvazione di emendamenti di portata più restrittiva preclude l'esame di ulteriori emendamenti di portata più concessiva e viceversa. Il regolamento riconosce, tuttavia, il potere del Presidente di stabilire l'ordine di votazione degli emendamenti sulla base dei principi dell'economia e della chiarezza delle votazioni nonché di dichiarare decaduti gli emendamenti che risultano in contrasto logico-giuridico con altri emendamenti approvati.

4. La legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), ovvero un caso di maxi-emendamento nella legislazione toscana.

Nel paragrafo precedente è stata evidenziata, tra le novità introdotte dal nuovo regolamento dell'assemblea toscana, la previsione di subemendamenti, non ulteriormente emendabili, che, a pena di inammissibilità, necessariamente devono riguardare lo stesso oggetto dell'emendamento cui sono collegati, avere un contenuto determinato e omogeneo al testo cui si riferiscono ed essere formulati secondo le regole di tecnica redazionale.

E' evidente ed apprezzabile lo sforzo di circoscrivere, se non addirittura bandire dalla legislazione regionale, ogni tentativo di "emulazione" per quanto riguarda il ricorso ai maxi-emendamenti dal contenuto eterogeneo e dalla formulazione assai poco rispettosa dei principi di qualità normativa. In altre parole, dovrebbe essere scongiurato, per il futuro, il ripetersi di quanto accaduto al termine della legislatura precedente, allorché, in vigenza del precedente regolamento interno del Consiglio regionale, è stata presentata la proposta di legge n. 316 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), divenuta poi legge regionale 9 giugno 2009, n. 29.

Il testo della legge, composto di 37 articoli, era stato assegnato alle commissioni 1^a e 4^a per l'espressione del parere referente congiunto, ed alle commissioni 3^a, 5^a e 6^a per l'espressione del parere secondario. Al termine dei lavori delle commissioni, come spesso succede, la proposta di legge aveva subito numerosi interventi e rimaneggiamenti, tra cui anche la redazione del preambolo, assente nel testo presentato dalla Giunta regionale, ma resosi necessario essendo nel frattempo entrata in vigore la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione). Durante il dibattito in aula sono stati presentati dall'opposizione ben 132 emendamenti, l'esame dei quali avrebbe oltremodo allungato i tempi di approvazione.

Nel corso dell'approvazione dei primi cinque articoli, sono stati ritirati 2 emendamenti e respinti altri 13. Dinanzi al perdurare dell'atteggiamento ostruzionistico, le forze di maggioranza sono ricorse alla presentazione di un emendamento ad uno degli emendamenti già presentati dall'opposizione e non ancora discusso. Tale subemendamento, formalmente riferibile ad un unico articolo (e cioè l'articolo 6), era in realtà sostitutivo di tutti gli altri articoli non ancora votati (da 6 a 37) e il cui contenuto era stato "trasfuso" integralmente nel nuovo testo dell'articolo 6 attraverso la formulazione di un numero elevatissimo di commi. La procedura, insolita e non propriamente rispettosa delle disposizioni regolamentari, non è stata tuttavia contestata dall'opposizione che non ha richiesto, alla presidenza di turno, alcuna interpretazione del regolamento in ordine all'ammissibilità della stessa.

L'approvazione del subemendamento ha determinato la decadenza dei rimanenti 117 emendamenti che si riferivano ad articoli non più esistenti.

Il risultato di tale *escamotage* è che gli iniziali 37 articoli della legge sono stati ridotti a 6, l'ultimo dei quali risulta composto di 78 commi che riproducono fedelmente il testo degli originali articoli da 6 a 37 e la cui lettura risulta, in verità, assai difficoltosa non essendo, ovviamente, rubricati.

Con buona pace delle regole di *drafting* formale e sostanziale!

Abstract:

Il presente contributo prende le mosse da un esame generale dell'istituto dell'emendamento per poi soffermarsi ad analizzare la pratica dei c.d. maxi-emendamenti, assai frequente nei lavori parlamentari tanto da poter considerare gli stessi alla stregua di strumenti quasi "ordinari" nell'iter di approvazione di testi legislativi. L'illustrazione della disciplina degli emendamenti e dei subemendamenti contenuta nel nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (della Regione Toscana) evidenzia la volontà consiliare di circoscrivere, se non addirittura bandire dalla legislazione toscana, il ricorso ai maxiemendamenti. Il lavoro si conclude con la ricostruzione dell'iter legislativo della proposta di legge n. 316 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), divenuta l.r. 9 giugno 2009, n. 29, caratterizzato dal ricorso all'approvazione di un maxi-emendamento.

dott.ssa Paola Garro